



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

NOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 25 GENNAIO 2018 CAUSA C-498/16

Anna Lucia Valvo

Ordinario di Diritto dell'Unione europea Università "Kore" di Enna

PAROLE CHIAVE: *Facebook; consumatore; Foro del consumatore; competenza giurisdizionale; Regolamento (CE) n. 44/2001; rinvio pregiudiziale; spazio di libertà sicurezza e giustizia.*

Il passaggio da una concezione meramente mercantilistica ad una più spiccatamente politica del processo di integrazione europea, ha determinato una specifica connotazione della qualifica giuridica del “consumatore” in ambito europeo che, inizialmente strettamente e direttamente connessa alla realizzazione del mercato interno, è stata successivamente ricondotta alla posizione del contraente più debole e alla tutela dei suoi interessi: in linea con la maggiore attenzione verso la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo all'interno dell'ordinamento europeo da considerare non più esclusivamente una comunità di stampo economico.

In ossequio a tale tendenza evolutiva, l'art. 38 della Carta di Nizza prevede e garantisce “un livello elevato di protezione dei consumatori”. A sua volta, il Trattato di Lisbona dedica il suo Titolo xv alla “protezione dei consumatori” dedicando l'art. 169 del TFUE alla protezione e alla promozione degli interessi dei consumatori.

Con la sentenza in commento la Corte di giustizia, coerentemente alla sua giurisprudenza evolutiva in materia di tutela dei diritti dei cittadini e, specificamente nel caso in questione, del consumatore ritenuto come contraente più debole che agisce fuori dall'ambito professionale, ha stabilito che il titolare di un account Facebook è da considerare un “consumatore” a tutti gli effetti e ha stabilito che nel caso di controversia con la Società statunitense che abbia una succursale in uno Stato membro dell'Unione europea, valgono le



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

regole previste dal Regolamento Bruxelles I in materia di giurisdizione, in particolare dall'art. 15, comma 2, a norma del quale “Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato”.

Con la sentenza depositata in data 25 gennaio 2018, causa C-498/16 (*Schrems*), la Corte di giustizia ha precisato la nozione di “consumatore” in relazione agli utenti di social networks e, in particolare, agli utenti del più famoso fra questi: Facebook.

Nella sentenza interpretativa in commento la Corte di giustizia ha anche fornito chiarimenti in merito alla competenza giurisdizionale nei casi di controversie insorte fra l'utente (consumatore) di Facebook e il social media in questione.

Molto brevemente in fatto, la Corte di giustizia era stata adita in via pregiudiziale dalla Corte suprema austriaca in relazione ad una questione pendente dinanzi ad essa e avente ad oggetto una controversia intercorrente fra il cittadino austriaco Maximilian Schrems (il quale agiva anche in nome di altri sette utenti che gli avrebbero *ceduto* i loro diritti) e Facebook Irlanda.

Più precisamente il Signor Maximilian Schrems aveva convenuto in giudizio Facebook Irlanda per violazione dei dati personali. A sua volta, Facebook Irlanda contestava la giurisdizione del giudice austriaco sul presupposto che il Signor Schrems, nella sua qualità di utente Facebook, non poteva essere considerato alla stregua di un “consumatore” e in ragione di ciò non avrebbe dovuto rivolgersi al giudice dello Stato del suo domicilio.

Al contrario di quanto sostenuto da Facebook Irlanda, la Corte di giustizia, in applicazione del Regolamento 44/2001/CE (sostituito dal Regolamento 1215/2012/UE) *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, ha ritenuto sussistere la giurisdizione in capo al giudice del domicilio del ricorrente utente Facebook e, in quanto tale, consumatore. Tuttavia, la Corte ha precisato che la qualità in questione e, dunque, il diritto di avvalersi del Foro del consumatore, può essere riconosciuta soltanto in capo a chi ricorre personalmente per far valere i propri diritti.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Maximilian Schrems da tempo utilizzava il social network Facebook sia per fini privati e sia per fini parzialmente professionali (pubblicizzava i suoi libri e le sue conferenze e propagandava le sue azioni civili contro Facebook per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali).

A partire dal 2011, il sig. Schrems presentava una pluralità di denunce contro Facebook Irlanda e si rivolgeva al Tribunale del Land di Vienna per “far constatare la qualità di mero fornitore di servizi della resistente e la sua subordinazione alle istruzioni impartite oppure la sua veste di committente, quando il trattamento è effettuato per fini propri, nonché l’invalidità di clausole contrattuali relative alle condizioni d’uso, in secondo luogo, a far cessare l’uso, a fini propri o di terzi, dei dati del ricorrente, in terzo luogo, ad ottenere informazioni in merito all’impiego dei dati del ricorrente e, in quarto luogo, di rendicontazione e di esecuzione riguardo all’adeguamento delle clausole contrattuali, la riparazione e l’arricchimento senza causa” (punto 15 della sentenza).

Il Signor Maximilian Schrems agiva in nome proprio e di altri sette utenti (consumatori) di Facebook i quali gli avrebbero *ceduto* i loro diritti in vista della sua azione contro Facebook Irlanda.

Facebook Irlanda eccepiva la competenza del Tribunale di Vienna ritenuto, al contrario, da Schrems giudice competente ai sensi dell’art. 16, par. 1, del Regolamento 44/2001/CE che individua il Foro del consumatore.

Il Tribunale del Land di Vienna respingeva il ricorso del sig. Schrems in quanto utilizzatore di Facebook anche a fini professionali e dunque non esclusivamente a titolo di consumatore.

In secondo grado il Signor Scherms otteneva una parziale riforma dell’ordinanza di primo grado, infatti, il Tribunale superiore del Land di Vienna, accoglieva le sue richieste in ordine al contratto stipulato personalmente da lui con la controparte ma le respingeva in relazione ai diritti ceduti “giacché il foro del consumatore è riservato al ricorrente nel procedimento principale allorché fa valere pretese che gli sono proprie. Di conseguenza, il Sig. Schrems non poteva ottenere l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, seconda ipotesi, del regolamento n. 44/2001, allorché ha fatto valere diritti ceduti. Tuttavia, quanto al resto, il



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

suddetto giudice ha respinto le eccezioni processuali sollevate da Facebook Ireland” (punto 20 della sentenza in commento).

La decisione di secondo grado veniva impugnata da entrambe le parti dinanzi alla Corte suprema la quale, nel dubbio di carattere interpretativo in merito alla qualità di “consumatore” dell’utente Facebook e nel dubbio sulla possibilità per quest’ultimo di invocare la giurisdizione del giudice dello Stato del suo domicilio anche nel caso in cui agisce in nome e per conto di altri, adiva in via pregiudiziale la Corte di giustizia ponendo i seguenti quesiti: “1) Se l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001/CE debba essere interpretato nel senso che un “consumatore”, ai sensi di tale articolo, perda tale *status* nel caso in cui – dopo un periodo di uso relativamente prolungato di un account Facebook privato connesso all’esercizio di propri diritti – pubblici libri, tenga conferenze, in parte anche remunerate, gestisca siti web, raccolga fondi per l’esercizio dei diritti medesimi e ottenga la cessione di diritti di numerosi consumatori garantendo loro la partecipazione agli eventuali benefici derivanti dal positivo esito dell’azione giudiziaria, previa deduzione delle relative spese processuali. 2) Se l’articolo 16 del regolamento n. 44/2001/CE debba essere interpretato nel senso che un consumatore possa far valere all’interno di uno Stato membro, contestualmente ai propri diritti derivanti da un contratto avente natura di contratto concluso da un consumatore, dinanzi al *forum actoris* anche diritti analoghi di altri consumatori domiciliati a) nel medesimo Stato membro, b) in un altro Stato membro, oppure c) in un Paese terzo, qualora il consumatore medesimo abbia ottenuto la cessione di tali diritti nell’ambito di contratti conclusi da consumatori con la stessa resistente nello stesso contesto giuridico e la cessione non rientri in un’attività commerciale o professionale del ricorrente, ma sia diretta al generale esercizio dei diritti”.

In altri termini, con il primo quesito il giudice del rinvio chiedeva se l’art. 15 del Regolamento n. 44/2001/CE deve essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un *account* Facebook privato deve essere considerato come un “consumatore” anche quando pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti di altri consumatori al fine di farli valere in giudizio.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Sul punto la Corte di giustizia ha chiarito che la nozione di “consumatore”, coerentemente al dettato degli articoli 15 e 16 del Regolamento n. 44/2001/CE, “deve essere interpretata in maniera restrittiva, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un determinato contratto, in relazione alla natura ed alla finalità di quest’ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di quella stessa persona, potendo un solo e medesimo soggetto essere considerato un consumatore nell’ambito di determinate operazioni ed un operatore economico nell’ambito di altre” (punto 29).

In altri termini, la Corte ha chiarito che ogni qualvolta si verta in tema di contratti conclusi allo scopo di soddisfare necessità personali e, dunque, al di fuori da attività di natura professionale, viene in linea di conto il Regolamento (CE) 44/2001 in materia di tutela del consumatore ritenuto come contraente più debole e dunque le regole di competenza di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001/CE, si applicano allorché la finalità del contratto concluso tra le parti abbia ad oggetto un uso non professionale del bene o del servizio.

Quanto, poi, al contratto concluso per finalità che solo marginalmente attingono l’attività professionale, la Corte di giustizia ha chiarito che il dettato normativo del Regolamento in questione viene in linea di conto nella misura in cui il collegamento fra il contratto [le finalità del] e l’attività professionale sia minima o, comunque, del tutto marginale nel contesto del rapporto contrattuale.

In particolare, in relazione a Facebook, la natura del rapporto contrattuale deve essere valutata facendo ricorso ad un bilanciamento delle modalità di utilizzo dell’*account* da parte del titolare il quale, secondo i chiarimenti forniti dalla Corte di giustizia, deve essere considerato come “consumatore” se ha concluso il contratto per scopi di tipo privato o, quantomeno, prevalentemente tali.

Prescindendo dalla distinzione fra *account* e *pagina* Facebook e in ragione dell’uso, prevalentemente privato, almeno nei primi anni di apertura dell’*account* da parte del Signor Schrems,, la Corte ha deciso che “l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un *account* Facebook privato non perde la qualità di “consumatore” ai sensi di tale articolo allorché pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti”, confermando la giurisdizione del giudice austriaco in quanto giudice del domicilio del “consumatore”.

Sul secondo quesito, atteso che le norme del Regolamento sulla competenza di cui al suo art. 15, costituiscono una deroga sia alla regola generale di competenza di cui all’art. 2, par. 1, di tale Regolamento (che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel territorio del quale il convenuto è domiciliato), sia alla regola di competenza speciale in materia di contratti di cui all’art. 5, punto 1, del medesimo Regolamento, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio, ha deciso nel senso che il Signor Maximilian Schrems poteva avvalersi del “Foro del consumatore” per far valere in giudizio esclusivamente i suoi diritti e non anche quelli di altri. In altri termini, in qualità di cessionario di diritti di altri consumatori, non poteva avvalersi del Foro del consumatore per proporre un’azione collettiva.

In proposito, la Corte ha chiarito che la deroga alle regole sulla giurisdizione è diretta alla protezione del consumatore come parte direttamente coinvolta nel rapporto contrattuale e ai fini del ricorso al Foro del consumatore la sua posizione di parte processuale è imprescindibile. In altri termini, il consumatore è tutelato nella misura in cui è direttamente coinvolto nel giudizio e solo in qualità di parte processuale può avvalersi del Foro del consumatore e non anche in qualità di cessionario di diritti di altri consumatori.

In ragione di ciò, la Corte ha deciso che “L’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all’azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi”.